

*Assessorato alla Cultura, Turismo e Commercio*

Prot. 1181 CTC

Data 09.11.2020

*L'Assessore*

*Torino, 9.11.2020*

**Oggetto: Disposizioni operative per attività di somministrazione a domicilio per strutture ricettive agrituristiche.**

In merito alle disposizioni emanate dal DPCM del 3 Novembre 2020 e dalla successiva circolare del Ministero dell'Interno, con prot. 0069277 del 7.11.2020, si precisa che, per quanto concerne l'attività di ristorazione al pubblico, l'art. 3 comma 4, lettera c) ordina, in via generale, la sua sospensione consentendo invece la consegna a domicilio senza limiti di orario nonché l'asporto fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze e, comunque, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

La suddetta circolare chiarisce che la sospensione generalizzata dei servizi di ristorazione nelle aree ad alto rischio non comporta alcun riflesso sull'offerta di tali servizi nelle strutture turistico-ricettive potendo, pertanto, quest'ultime erogare il servizio di ristorazione a beneficio esclusivo dei propri clienti senza limiti di orario, sempre e comunque nel rispetto delle misure previste nelle schede "Ristorazione" e "Attività Ricettive" dalle "Linee guide per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" allegate al DPCM ultimo.

Viene, inoltre, specificato che, qualora manchi tale servizio all'interno della struttura, il cliente potrà avvalersi del servizio di ristorazione mediante asporto o consegna "a domicilio" nei limiti di orario consentiti, con consumazione in camera e sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Come previsto durante la prima fase emergenziale resta consentita, anche nell'attuale, la ristorazione per asporto o con consegna a domicilio anche per le strutture agrituristiche, come già precedentemente indicato con nota di chiarimento del 20 marzo 2020 pubblicata sul sito web regionale.

Il servizio della consegna dei pasti a domicilio può configurarsi infatti, in un'ottica più generale nell'attuale contesto emergenziale, quale regime capace da un lato di contribuire alla limitazione degli spostamenti delle persone assumendo altresì valore anche dal punto di vista sociale, assicurando un'opportuna copertura di tali servizi nelle aree rurali e a vantaggio di fasce di popolazione più debole.

Restano consentite, ovviamente, le attività ricettive di cui all'articolo 1, comma 9, lettere pp) del decreto sopra citato.

Cordialmente

Marzia Baracchino  
Direttore Cultura, Turismo  
Commercio

Vittoria Poggio  
Assessore Cultura, Turismo,  
Commercio